640ª SEDUTA

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1958

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Commissione parlamentare consultiva:

Nomina di membri . . . . . *Pag.* 26788

Comunicazione del Governo:

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio* 26788

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 26788

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 26787

Presentazione 26789

Presentazione di relazioni 26787

Trasmissione 26788

Disegno di legge costituzionale: « Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione » (1931/1977) (*In prima deliberazione: approvato dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1957*) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 26794 e *passim*

DE LUCA Carlo 26808, 26809

DE MARSICO . . . . . *Pag.* 26798

DE NICOLA 26808

LUSSU 26802

MOLÈ 26789

SCOCCIMARRO 26808

Votazione a scrutinio segreto 26809

Interrogazioni:

Annunzio 26812

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 26810, 26811

BARBARESCHI 26810

DE LUCA Carlo 26811

TERRACINI 26810

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio* 26811

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*). Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

TOMÈ, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed alla approvazione:

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Conferimento della croce al merito di guerra » (2483), di iniziativa dei deputati Buffone ed altri;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modifica all'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio » (1972-*B*), di iniziativa del senatore Ciasca, previo parere della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile):

« Norme integrative alla legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane » (2487), previo parere della 5ª Commissione;

« Finanziamento integrativo per il risanamento dei " Sassi " di Matera » (2488), previo parere della 5ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Assistenza e propaganda a favore della cooperazione agricola » (2482), di iniziativa del deputato Bersani, previo parere della 5ª Commissione;

« Provvidenze a favore delle aziende dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiati dalla inondazione del novembre 1957 » (2489), previo parere della 5ª Commissione;

« Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale » (2490), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Marzola sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Fedeli (*Doc. C*);

dal senatore Zelioli Lanzini sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Asaro (*Doc.* CXXXIII e *Doc.* CXXXIV).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e le relative domande di autorizzazione

a procedere in giudizio saranno iscritte all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di nomina di membri di Commissione parlamentare consultiva.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato i senatori Amigoni, Buizza, Cappellini, Carmagnola, Iorio e Rogadeo a far parte della Commissione parlamentare per l'esame dello schema delle norme delegate sulla disciplina della circolazione stradale.

Annunzio di trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE, Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (1975-*B*) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività » (2163);

« Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscrizione di azioni della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S.I.C.) che ha aumentato il capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000 » (2362);

« Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero » (2457);

« Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54 » (2458);

« Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato » (2461);

« Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda » (2475);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale » (2142);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale);

« Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche » (2468), di iniziativa dei deputati Guerrieri Emanuele e Cortese Pasquale.

Comunicazione del Governo.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Ho l'onore di informare il Senato che in seguito alla nomina dell'onorevole Dottor Pietro Campilli a Presidente per la Banca Europea degli investimenti, con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1958, su mia proposta, sono state

accettate le dimissioni rassegnate dallo stesso onorevole Campilli dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio.

Presentazione di disegno di legge.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Integrazioni all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento» (2491).

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Ministro della marina mercantile della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: « Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione » (1931/1977) (*In prima deliberazione: approvato dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1957*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: « Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione », approvato in prima deliberazione dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1957.

E' iscritto a parlare il senatore Molè. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'intervento chiarificatore del senatore Mancinelli, dopo l'impostazione giuridica del senatore Condorelli, dopo il discorso, direi definitivo, del senatore Terracini, mi sarei limitato a confermare la mia opinione attraverso l'espressione tacita o tacitiana, monosillabica del voto. Ma un oratore democristiano mi ha chiamato in causa come per cogliermi in contraddizione e mi ha, con tono non so se ironico o melodrammatico del gran Sacerdote, incitato a spiegare la mia condotta. *Radames, discolpati.*

Eccomi qua, pronto a servirlo, per quanto lo onorevole Jannuzzi non sia il gran Sacerdote e per quanto io non sia un domenicano, come lo onorevole De Luca. Io sono un modestissimo laico, ma tengo a dimostrare la lineare coerenza della mia condotta.

Perchè, domandava il senatore Jannuzzi, avete chiesto una nuova riunione della Giunta del Regolamento, dopo i dubbi autorevolmente prospettati sulla costituzionalità della nostra procedura?

Risposta: perchè dopo quei dubbi autorevoli sentivamo il bisogno di riesaminare la questione, tanto più che i dubbi sorgevano all'ultima ora ed avevano un'origine autorevole. E abbiamo detto: riesaminiamo la questione, approfondiamo il problema, cerchiamo di arrivare ad una sicura conclusione. I casi erano due: il riesame poteva portare o alla conclusione che c'era una violazione costituzionale, o alla conclusione che non c'era, e come conseguenza, o alla modificazione del nostro precedente ordine del giorno o al ripudio del nostro ordine del giorno.

Abbiamo fatto il riesame. Non c'è violazione. Confermiamo quello che avevamo stabilito 24 ore prima. Gli altri lo hanno ripudiato, 24 ore dopo. Hanno anzi fatto qualcosa che, vedremo poi, somiglia ad un terremoto sussultorio del Regolamento, del dibattito, della situazione politica nella quale ci troviamo, invertendo le parti.

Ed allora, amici miei, vorrei domandare al gran Sacerdote, pur essendo un modesto laico: potete accusarci di incoerenza? Chi sono gli incoerenti? Noi che siamo rimasti fermi nella nostra opinione, noi che avevamo votato e abbiamo confermato il vostro precedente ordine del giorno, o voi che l'avete ripudiato? E come potete, onorevole De Luca, accusarci di « affermazioni aberranti » quando quelle affermazioni le abbiamo trovate nell'ordine del giorno del vostro gruppo, presentato proprio con la vostra firma?

Io ritengo di poter rapidissimamente riassumere — come dire? — *frigido... pacatoque animo* (la definizione della meditazione che serve a dare un senso di consapevolezza e responsabilità ad ogni azione umana — buona o cattiva che sia — e giudicherete voi se buona o cattiva) le fasi del dibattito, ricordando l'origine del nostro dissenso, perchè questo esame può essere eloquente e decisivo per fornire un giudizio ed anche per intendere il motivo dei vari atteggiamenti.

Carte in tavola.

Il dissenso non sorse sull'applicazione del Regolamento della Camera e sulla regolarità della prassi conforme, consolidata nel Senato per l'esame dei disegni di legge di revisione costituzionale. Punto fermo per voi e per noi — questo — nello stabilire la procedura.

Onorevole De Luca, quale che fosse la sua domenicana ortodossia costituzionale, io debbo dire che la sua domenicana ortodossia non le aveva impedito di accettare l'adozione del Regolamento della Camera, malgrado, come ora lei afferma, violi la Costituzione. Il dissenso sorse soltanto sullo « stralcio » dell'articolo 60: articolo aggiuntivo, che sancisce la riduzione da 5 a 6 anni della durata del Senato, che fu introdotto dalla Camera e che non era contenuto nel nostro progetto. Noi chiedemmo la applicazione integrale, non mutilata, del Regolamento, che all'articolo 107-*quater* prevede la divisione in separati progetti dei nuovi articoli. Noi dicemmo: « Badate che quella norma del Regolamento, che disciplina i nuovi emendamenti e gli articoli aggiuntivi, impone lo stralcio dell'articolo 60 della legge costituzionale, perchè venga esaminato, con separato progetto, in prima lettura, non insieme con gli altri articoli, che il Senato esamina in seconda lettura ».

E voi? Voi vi opponeste, chiedendo che anche l'articolo sulla durata del Senato, aggiunto dalla Camera come emendamento, fosse discusso e approvato da noi in seconda lettura. *Quam hodie mutati ab illis!* Fino a ieri, dunque, nè deliberazione consecutiva, nè doppia deliberazione, nè doppia conforme, senza di che oggi affermate che si viola la Costituzione: nulla di tutto questo. Voi volevate interpretare la norma regolamentare che ora dichiarate insufficiente, mutilandola nella sua organicità, impedendo addirittura l'adempimento inderogabile del doppio esame. Così anche la prima lettura diventava seconda lettura. Tutto in seconda lettura, quello che abbiamo e quello che non abbiamo discusso. E, quasi per coonestare la stranezza di questa pretesa, la quale era avversata dal fatto che l'articolo 60 — il cavallo di Troia! — non era apparso in quest'Aula, si arrivò alla tesi, questa sì, aberrante, che quell'articolo era stato discusso, era stato respinto e che ce ne eravamo occupati nell'Assemblea: che anzi ero io il responsabile perchè, nella dichiarazione che feci al Senato in nome di tutti i gruppi, ne avevo annunciato l'accantonamento. Deliberazione, la mia dichiarazione? Nella mia dichiarazione sul problema relativo alla durata del nostro mandato io dicevo: non ce ne occupiamo; in Commissione lo abbiamo soppresso d'accordo. Diventava *decisione* il mio annuncio di non *voler decidere,* cioè il *rinvio* alle calende greche di ogni decisione? Vero è che, per dare ad ognuno il diritto di esprimere la propria opinione o per lo meno lo sfogo di una dichiarazione platonica, nella *concordia discors* i varii partiti avevano affermato la loro diversa opinione: ma opinare senza uniformità e senza voto non significa approvare o respingere la parificazione della durata. Vero è che la Commissione l'aveva respinto, ma dire che quello che si respinge in Commissione e non giunge nè viene approvato in Aula sia una deliberazione del Senato, significa confondere le potestà della Commissione e dell'Assemblea, la Commissione in sede referente con l'Assemblea che delibera. Ci sono dei casi in cui, in luogo e per delega dell'Assemblea, la Commissione delibera, ma quando è in sede deliberante. Quando riferisce soltanto all'Assemblea la Commissione non ha che il compito istruttorio, preparatorio di disciplina e formulazione dei progetti di legge, tanto è vero che i progetti di legge si discutono non sul testo dei proponenti, ma sul testo che viene presentato dalla Commissione. E nella formulazione data dalla Commissione questo articolo 60 non appariva, era scomparso, era rimasto nella preistoria, nel limbo dei non nati. In Aula giunse un solo articolo, l'articolo 57 che fu approvato da tutti i senatori nel testo della Commissione: gli altri

articoli non vennero e non potevano perciò essere votati. E senza l'articolo 60 il progetto del Senato giunse alla Camera.

Questo il dissenso. Noi votammo, gli uni e gli altri componenti la Giunta del Regolamento, la possibilità, anzi la liceità, anzi la legittimità di seguire il Regolamento della Camera e la prassi fino ad ora accettata e consolidata in questa Assemblea. Ma non ci accordammo sulla illiceità di una sola o sulla necessità di una doppia lettura, cioè sull'interpretazione delle norme del Regolamento, in quanto i nostri colleghi ed avversari della maggioranza sostenevano che si dovesse applicare solamente la norma del 107-*ter*, non quella del 107-*quater*, essendo lo stralcio una facoltà data all'Assemblea qualora l'Assemblea l'avesse voluto, e noi ritenevamo invece che lo stralcio fosse l'adempimento inviolabile del dovere costituzionale della doppia lettura. Ecco il dissenso. Voi avevate evidentemente fretta di esaminare e approvare l'articolo 60. E quando apparve chiara la necessità costituzionale dello stralcio e l'impossibilità di bruciare le tappe, sforzando il significato delle parole dell'onorevole De Nicola, siete passati da un eccesso all'altro. Non una sola lettura, come 24 ore prima era stato affermato, ma la consecutività delle deliberazioni, la doppia lettura, la doppia conforme, con tutti i sacramenti che ci sono o non ci sono o ci dovrebbero essere. Coerenza? Non parlate di coerenza. Avete sconvolto tutto. Avete rinnegato tutti gli atteggiamenti e le direttive del passato: avete rinnegato voi stessi. Avete raso al suolo la prassi e i precedenti. Avete abrogato per incostituzionalità il Regolamento vecchio nell'attesa di un Regolamento nuovo, proclamando la vacanza, l'inesistenza attuale di norme regolamentari in materia di revisione.

Situazione paradossale. Un panorama di terremoto. Uno strano fenomeno d'inversione logica e ideologica: tanto più strano quanto più improvviso e immediato, così immediato che sembra addirittura prodigioso come un miracolo. Tutto ciò nel giro di una sola notte, come la conversione manzoniana dell'Innominato! Non ripetiamo le ironie dell'onorevole Terracini, che si è soffermato sullo strano fenomeno. Ma la paradossale situazione del partito di maggioranza è evidente: non occorrono salaci commenti: è nel fatto stesso che i deputati democristiani respingono *nel merito* quel che decidono i senatori democristiani — ed i senatori democristiani, costretti a ubbidire alla decisione di merito dei deputati democristiani, sono obbligati a rinnegare la *procedura* che i deputati democristiani hanno votato: due gruppi contrastanti di uno stesso grande partito, che dovrebbero avere un'attività omogenea e una volontà unitaria e viceversa si smentiscono a vicenda, dando lo spettacolo non edificante di una maggioranza autolesionista, che si rivolga contro se stessa, come la biscia che si mangia la coda.

Crisi di coscienza? Troppo avete parlato della vostra coscienza, come se ognuno non avesse la sua. E se fossimo nel campo della coscienza religiosa, questo sarebbe il fenomeno del morituro che salva l'anima, l'abiura del peccatore, che sulla soglia del terribile pauroso mistero dell'altra vita si veste del sacco della penitenza e rinnega l'errore passato. E per questo non sarebbe necessario un ordine del giorno. Basterebbe la lagrimetta dantesca di Buonconte da Montefeltro o la paroletta breve della confessione *in extremis* che invoca la grazia: giunto all'ultim'ora della mia vita mi pento.

Ma qui non siamo nel dominio della coscienza religiosa; siamo in sede politica. Discutiamo l'articolo 138 della Costituzione, che non è lo articolo di una fede che fino all'ultima ora può esserci estranea o ignota. La fedeltà alla Costituzione, la conoscenza della Costituzione è il presupposto del nostro mandato di rappresentanti della sovranità popolare.

Arrivare dopo cinque anni di esercizio del nostro mandato, alla fine di questa (chiamiamola impropriamente) legislatura, a proclamare che abbiamo sbagliato, che per cinque anni abbiamo sbagliato o che non abbiamo letto o capito per ignoranza la norma della Costituzione o l'abbiamo dimenticata, se non l'abbiamo ignorata, anzi l'abbiamo voluta ignorare, e ci sono stati dei Presidenti, quattro Presidenti, e tutti i componenti di questa Assemblea, dai più insigni ai più modesti, che non se ne sono accorti e all'ultimo momento, durante una discussione di merito, confessano la colpa della loro leggerezza o l'errore della loro ignoranza: oh sì, dal punto di vista religioso, per la sal-

vezza dell'altra vita, questa confessione potrebbe essere lecita; diciamo di più: questa penitenza potrebbe essere spiegata con la luce della Grazia che illumina, tanto è folgorante, la coscienza! Ma per noi uomini politici questa strana improvvisa conversione, questa confessione ingiustificabile di una condotta illecita che non è illecita coinvolgerebbe in uno stesso alone di discredito tutti i parlamentari della Repubblica, anzi tutto il Parlamento.

L'onorevole Terracini denunciava, come elemento di perturbazione il fatto del partito di maggioranza, che si contraddice e rinnega, chè se non è un tutto organico, se non è omogeneo, se non sa dirigere con una linea di unitaria coerenza il lavoro legislativo, se nella soluzione dei problemi più semplici si divide e contraddice così leggermente, così clamorosamente, questo partito che ci governa non ha il diritto di governare il Paese. Ma, di fronte al discredito di un partito, il discredito del Parlamento è qualche cosa di più grave, di più definitivo: è uno scandalo. Dichiarare che per 5 anni abbiamo sbagliato significa proclamare la bancarotta del Parlamento. E come tutti i fallimenti retroagiscono, questo fallimento della nostra insolvenza legislativa retroagisce sulle leggi che sono state votate e che sono in vigore. Signori, noi ci rifiutiamo di proclamare la bancarotta del Parlamento. E perciò abbiamo confermato la nostra opinione, mantenendo in vigore la prassi conforme del Regolamento: cioè la legge interna, che consacra quest'opinione e ha valore fino a che non sia, con le forme regolari, modificata. Anche la legge è un'opinione, ma è un'opinione legale divenuta obbligatoria. Alle opinioni individuali anche autorevoli contrapponiamo la legge.

Il Regolamento — consolidato dalla prassi — può non essere perfetto nella sua dizione, può essere perfezionato domani per divenire più aderente nella lettera e nello spirito alla Costituzione, ma è una legge. Ed io non voglio qui ricordare quello che diceva il senatore Condorelli, con una perspicua disamina. In questo campo regolamentare siamo potere costituente e non c'è nessuno che possa modificare la nostra legge.

Può essere autorevole e rispettabile *de jure condendo* l'opinione improvvisamente domenicana dei nostri avversari che si rifanno all'intervento dell'ultima ora dell'onorevole De Nicola — può anche essere migliore della nostra — ma esiste una legge interna che bisogna rispettare e dobbiamo seguire questa legge consolidata da una prassi. Dobbiamo evitare questo disdoro, questo allarme, questo scandalo di una nostra così aperta e clamorosa autosvalutazione, che in un periodo non molto tranquillo, nè fortunato per la Repubblica, provocherebbe un pericoloso allarme, fino a dare alla coscienza pubblica un senso di insuperabile sfiducia. Ma chi sono questi signori — domanderebbe il grosso pubblico e non solo il grosso pubblico — che abbiamo mandato a rappresentarci, chi sono questi diligenti e intelligenti parlamentari che hanno dormito — se non settecento anni come Aligi — un sonno durato cinque anni e si svegliano un bel giorno folgorati dalla luce divina? (*Interruzione dal centro*). Chieda la parola, onorevole contraddittore, se ha argomenti; è molto facile interrompere.

Ma io voglio dire brevemente, con grande fermezza, oltre il rifiuto a sconfessarci, i motivi giuridici che ci hanno indotto a non disprezzare nè la nostra opinione nè la prassi del Senato e a confermare il primo ordine del giorno della Giunta che i nostri colleghi democristiani hanno ripudiato. Notate bene: se ci sono stati nel passato parlamentari che hanno chiesto una più felice formulazione per i Regolamenti, siamo stati proprio noi delle sinistre e siete stati voi che alla Camera ci avete imposto la vostra formulazione. Abbiamo lottato quanto abbiamo potuto ma dopo che l'opinione della maggioranza democristiana, corretta con i nostri emendamenti, era diventata la legge interna del Parlamento ci siamo piegati. Ubbidiamo alle leggi. Se sarà il caso più tardi di ricercare l'*optimum*, e sia; ma *in medio itinere* di una legge riformare la procedura sarebbe veramente strano e pericoloso: metodo sospetto e illegale, mentre — diciamolo pure — nel metodo finora seguìto non c'è violazione costituzionale. E non c'è violazione perchè il solo elemento: la *consecutività* delle due deliberazioni, sul quale oggi potevano insistere — perchè oggi manca — i nostri avversari, non è generalmente ritenuto necessario ai fini della

validità. I nostri avversari fino a ieri non si sono preoccupati nemmeno dell'altro elemento più importante e inderogabile della doppia lettura; e oggi vogliono la consecutività della doppia lettura, anzi la doppia deliberazione conforme e non sappiamo che cosa altro. La verità è che con l'improvviso insorgere di domenicana ortodossia procedurale vogliono insabbiare la legge nel merito. Questo è il fine che si propongono dopo l'insuccesso dell'art. 60. Questa volta il rapporto temporale *post hoc propter hoc* è un rapporto causale.

Ma sull'elemento della consecutività non tutti erano d'accordo, non solo i deputati e i senatori della maggioranza ma anche la dottrina: « *successive deliberazioni* » sono pure quelle che si prendono una dopo l'altra, *anche non consecutivamente*, con alternativa fra deliberazioni del Senato e della Camera, e possono essere successive anche quelle alternative. Si è ritenuto che basta che ci sia stato nel Senato e nella Camera quel ripensamento, quella riflessione, quel periodo di tre mesi fra la prima lettura e la seconda lettura di un stessa Camera, che sia sufficiente per ricercare quali siano i difetti di una legge e, in una materia così delicata, soffermarsi nel proposito e nella formulazione degli emendamenti. Ma quando ci sono le due deliberazioni noi possiamo essere tranquilli.

Qui non siamo, del resto, a discutere una materia opinabile. Violazione non c'è, perchè la legge interna e la prassi hanno accolto il parere meno rigido. Quello che ci poteva preoccupare e preoccupa era la materia degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi su *oggetti diversi* dal primo progetto: il problema che abbiamo definito il problema dei cavalli di Troia: esempio, l'art. 60, introdotto dalla Camera nel nostro progetto di legge che non si era occupato della durata, come articolo aggiuntivo. Bisognava e bisogna impedire che l'art. 60 venga esaminato e approvato con una sola votazione, in 24 ore, con la procedura più rapida delle leggi ordinarie. Ma il caso era risoluto dal Regolamento della Camera. Nel Regolamento della Camera due articoli disciplinano l'*iter* degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi relativi ad argomenti estranei: l'articolo 90 che anche per le leggi ordinarie dà al Presidente facoltà di rifiutarne l'accettazione... Questo poteva e doveva forse avvenire ma non è avvenuto, quindi non ne parliamo. Ma la disciplina degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi, che è nel Regolamento della Camera per le leggi ordinarie, è stata trasfusa anche nell'articolo 107 *quater*, l'ultimo della serie di disposizioni che riguardano le leggi costituzionali, in cui si dice precisamente che è possibile lo stralcio.

Quando l'emendamento o l'articolo aggiuntivo possono dunque essere stralciati? Secondo la disciplina che ha dato alla materia la Camera sotto la Presidenza dell'onorevole Gronchi, e che egli ha ribadito nella prassi non in una sola occasione, l'emendamento o l'articolo da stralciare è quello che apre il varco ad un oggetto estraneo. Il progetto di legge ha un oggetto solo, gli emendamenti relativi ed attinenti a questo oggetto possono essere ricevuti. Gli emendamenti e tanto più gli articoli aggiuntivi — su oggetto nuovo — che arrivano all'ultima ora e si insinuano e penetrano come esseri non so quanto innocenti in una casa che non è la loro, con un'intrusione furtiva, non possono essere accolti. Sono i figli adulterini, se fosse lecito usare questa frase, che non hanno ingresso nella discussione legittima. I deputati delle sinistre, discutendo le modifiche al Regolamento, sottolinearono la gravità del problema.

L'onorevole Laconi, l'onorevole Cavallari, lo onorevole Targetti posero il quesito: « Chi ci dice che, dopo che un disegno di legge costituzionale è giunto alla seconda lettura e quindi ha attraversato gran parte del suo cammino, qualcuno non pensi di infiltrare un emendamento o un articolo aggiuntivo che snaturi la proposta? In questo caso sarà facilissimo far passare l'articolo aggiuntivo se si vota con la maggioranza semplice e non ha bisogno della maggioranza con il *quorum*. Al partito dominante sarà facile formare una maggioranza qualificata, malgrado che gli emendamenti siano stati approvati con maggioranza semplice ». È proprio il caso nostro. Ma l'onorevole Russo, relatore democristiano della maggioranza, rispose: « No, gli emendamenti anche presentati in seconda lettura possono essere stralciati e devono avere una prima e seconda let-

tura. Si farà dell'articolo aggiuntivo un distinto progetto di legge e questo progetto di legge, avrà la sua sorte con l'obbligo della maggioranza del *quorum* »...

E in questi sensi fu votato l'art. 107 quater del Regolamento...

Voce dalla sinistra. Non è presente il Governo. Sono andati via i Ministri. (*Commenti, rumori*).

MOLE'. L'assenza del Governo è una particolare attestazione di simpatia del nostro amico onorevole Zoli? Nell'attesa, mi fermo.

PRESIDENTE. Onorevole Molè, non possiamo non riconoscere ai Membri del Governo la necessità di allontanarsi dall'Aula per qualche minuto; non è nemmeno molto garbata verso i Sottosegretari questa osservazione da parte sua, tanto più quando al banco del Governo siedono dei Sottosegretari. La prego di continuare.

MOLÈ. Intendiamoci bene, nessuna mancanza di riguardo verso i Sottosegretari che qualche volta hanno delle capacità intellettive superiori a quelle di molti Ministri. E' la questione protocollare, quel riguardo che i Ministri dovrebbero avere per l'Assemblea. (*Interruzione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Spallino*).

PRESIDENTE. Qualche volta ci sono i Ministri e mancano i Senatori. Invito a non fare colloqui.

LUSSU. Vi è stata una decisione di non fare alcuna discussione in assenza del Ministro competente.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 17,40*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono molto dispiaciuto per l'incidente che è avvenuto; desidero chiarire che in una questione come questa, che è strettamente procedurale e che riguarda esclusivamente il Senato, la presenza del Governo più che un dovere è una cortesia. Tale cortesia ci è stata largamente usata e sempre, anche nella presente circostanza, ed è dimostrata dal fatto che tanto il Presidente del Consiglio quanto il ministro Andreotti si trovano in Senato ed hanno dovuto lasciare l'Aula solo momentaneamente per ragioni inerenti al loro ufficio.

Mi dispiace altresì che i Sottosegretari si siano rammaricati dell'incidente.

Senatore Molè, riprenda ora il suo discorso.

MOLÈ. Aderisco al suo invito. Dunque ripeto: noi abbiamo scelto contro una opinione una legge obbligatoria, finchè un'altra legge non la modifichi. Sarebbe veramente un bel dire: non ubbidisco a questa legge perchè non mi piace, perchè non mi è simpatica, o, come direbbero i romani, *non mi sta* simpatica. (*Commenti, voci*: No, lo dicono i napoletani).

PRESIDENTE. Non divaghiamo sui dialetti.

MOLÈ. Rimandiamo la questione alla Giunta del Regolamento. (*Ilarità*).

La nostra decisione giuridica risolveva anche il lato pratico e politico della questione.

Evitava lo scandalo della bancarotta parlamentare, la possibilità del contrasto con la Camera, mentre ci dava la garanzia dell'esame in prima lettura dell'art. 60, introdotto, dicevo, come il cavallo o, per usare la sua frase, onorevole Zoli, come il ronzino di Troia, nel progetto di legge che noi avevamo mandato alla Camera senza cavalli e senza ronzini...

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio.* Il cavallo era nato nella scuderia del Governo: non è stato introdotto, c'era prima.

MOLÈ. L'avevamo espulso. Ma l'articolo 60 spiega il motivo della vostra condotta. Faceva comodo la nostra fine, ma per lo meno siete stati poco opportuni, se nella proposta tardiva d'integrazione del Senato avete versato il succo amaro che non dà la vita — come nel verso del poeta — ma la morte.

Concludendo, noi abbiamo accettato la vecchia procedura che non costituisce violazione della Costituzione: violazione di cui nè io nè lei, onorevole Zoli, finora ci eravamo accorti. E avevamo il conforto di questa opinione — diciamolo pure — nell'opinione dei Presidenti delle Camere, tra cui ce ne è stato uno che ora è al vertice dei poteri dello Stato, l'onorevole Gronchi, che aveva diretto l'esame e la votazione delle norme dell'articolo 107, approvato quando egli presiedeva la Camera. Di fronte a questa partecipazione...

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Per l'esattezza sono state approvate nell'aprile 1957.

MOLÈ. Ella ha il difetto, onorevole Zoli, di pensare di essere informato più degli altri. La norma di cui parla riguarda il riesame successivo non consecutivo. Lo legga: è l'ultimo emendamento dell'articolo 107-*ter* del Regolamento e sappiamo che è stato votato tre mesi dopo che il suo predecessore onorevole Segni aveva presentato il disegno di legge di integrazione del Senato con la sua condanna a morte. Tre mesi dopo! E potremmo dire — ma non lo diciamo perchè, nella nostra... innocenza ed ingenuità e nella convinzione della vostra, non siamo capaci di avere questo sospetto — *post hoc propter hoc*. La modifica del primo comma dell'art. 107-*ter* è del giugno 1957, dopo la presentazione a marzo di questo progetto di revisione, che, secondo voi, non interessava il Governo. Avete anzi detto, signor Presidente, che in questo campo il Governo non è attore, è testimone, ma qualche volta il testimone ha la sua importanza; anche il *régisseur* è un testimone.

E se abbiamo accolto questa disciplina, l'abbiamo accolta anche per un altro motivo. Gli oratori dell'altra parte, con una — come si chiama? — *laudatio auctoris* ..., hanno voluto, per confonderci, riferirsi all'autorità massima dell'onorevole De Nicola. Quando si ha la sua situazione morale e politica — non se ne dispiaccia, — quando si è stati al culmine di tutti gli istituti sovrani della Repubblica, fino al più alto, quando si è firmata e promulgata la stessa Costituzione, è logico che si rivolgano tutti a lei, onorevole De Nicola. Ci fu un uomo politico insigne di cui ella fu amico ed io amico devoto e devoto ammiratore, lo onorevole Nitti, che in una circostanza simile ebbe a dire: « È quello che capita agli uomini, che fanno testo ». Però aggiunse: « Badate bene che i testi bisogna leggerli in tutte le edizioni, in modo da capirne l'intero significato ».

Onorevole De Nicola, io le mandai un biglietto ieri — per la verità lo mandai per lei all'onorevole Azara — in cui ricordavo non so se una massima o un brocardo: « *cum Papinianus jus dicit omnes ad eum recurrunt* ».

Ebbene, anche noi ricorriamo a lei: vogliamo dire in quest'Aula che la nostra opinione ha anche il sussidio della sua opinione. Perchè? Perchè hanno sforzato un po' troppo quello che lei ha detto. Noi sappiamo dell'onorevole De Nicola che è il perfetto estensore delle formule, le quali non debbono lasciare nemmeno uno spiraglio aperto al dubbio o alla discussione; e sappiamo che egli tormenta la sua fertile e lucida intelligenza, ma ci riesce con una grande facilità. L'onorevole De Nicola ha parlato due volte, o almeno, per esser più esatti, questo abbiamo saputo. Quello che lei dice, onorevole De Nicola, si diffonde in modo largo e rapido; è inevitabile. Ma questa volta lo avevamo saputo in maniera ufficiale. Infatti non solo i giornali ne avevano parlato, e quindi ne era a conoscenza tutta l'opinione pubblica, ma nella riunione dei capi gruppo l'onorevole Merzagora ci aveva detto: io vi porto una proposta, che faccio confortato dall'autorità del presidente De Nicola. L'onorevole De Nicola propone lo stralcio dell'articolo 60, perchè come articolo aggiuntivo non si può considerare in seconda lettura e viceversa l'esame in seconda lettura degli altri articoli 57 e 59, che ci giungono veramente in seconda lettura perchè il Senato se n'è occupato e il progetto del Senato inviato alla Camera non portava quella tale iniezione mortifera, che riguarda l'accorciamento della sua durata.

Dunque io ne traggo una deduzione che mi pare logica. La nostra opinione non costituisce violazione costituzionale altrimenti l'onorevole De Nicola non l'avrebbe sostenuta. E le due opinioni non si contraddicono; non sono le opinioni dell'onorevole De Nicola n. 1 e dell'ono-

revole De Nicola n. 2. L'onorevole De Nicola parla sempre con rigore di pensiero unitario e con la visione completa del problema che egli esamina. De Nicola ha parlato una volta *de jure condendo* e una volta *de jure condito*.

De jure condito (leggiamo, a conferma, le sue dichiarazioni di avantieri nel resoconto sommario) potete fare così e va bene che sia fatto così; *de jure condendo*, poichè ci sono delle discussioni, la opinione più rigida facciamola diventare norma regolamentare e non se ne discuterà più.

Dunque, signori, noi avevamo anche il diritto di ricorrere all'onorevole De Nicola. È un testo comune, onorevole De Nicola, a noi e agli avversari. Quando si arriva alla sua autorità si hanno non solo di questi pesi ed oneri, ma ci si trova ad aver l'occasione di esser preso come *auctor* dagli uni e dagli altri, malgrado i contrasti. Noi avemmo la sua opinione favorevole, vicino all'opinione degli altri Presidenti, vicina al fatto che nessuno per cinque anni aveva pensato diversamente. Cinque anni perchè, dobbiamo cominciare dal 1952, quand'era Presidente della Camera l'onorevole Gronchi, attuale Presidente della Repubblica, e arrivare poi al 1957, con l'intervento autorevole dell'onorevole Leone perchè è bene — Dio ne scansi! — evitare di mancar di riguardo al capo dell'altro istituto sovrano, verso cui deve andare tutto il nostro rispetto. Ma c'erano stati prima e poi i Presidenti dell'altra Assemblea e anche del Senato. C'era stata anche la nostra prassi che aveva consolidato sovranamente quella procedura; ed allora noi pensavamo che questa fosse la sola via possibile, non credevamo che nel giro di una notte potesse verificarsi addirittura il cataclisma.

Invece i democristiani senatori, contro il cui progetto di merito si erano accaniti — lancia in resta — i loro colleghi deputati democristiani, pur volendo accettare quel che oggi desiderano i deputati democristiani, o, non lo so, la segreteria del Partito, si mettono nella situazione paradossale di accusare d'incostituzionalità quel che hanno fatto i deputati democristiani.

È vero che probabilmente, se non certamente, malgrado la contraddizione apparente, il fine è comune: l'insabbiamento della riforma del Senato. Ma fa una certa impressione che i senatori democristiani dicano ai deputati democristiani: avete violato la Costituzione, basta, ce ne pentiamo, non è possibile proseguire in questo modo, tronchiamo, per ortodossia domenicana, l'*iter* di un progetto che dicevamo dovesse essere rapidissimamente, *ad horas*, votato senza preoccupazione di ortodossia costituzionale, con una sola lettura. E torniamo agli studi! Il che significherebbe poi anche questo, l'abrogazione del Regolamento. Non c'è più Regolamento, perchè non è che voi abbiate dato un orientamento pratico o precisato una soluzione teorica.

L'ordine del giorno De Luca, che consacra il nichilismo procedurale, era ieri sera in via di emendamento, per togliere qualche frase che suonava contrasto aperto con la Camera. E infatti non dice: voi della Camera avete violato la Costituzione, ma dice meno brutalmente: il vostro Regolamento, cui finora si conformava la nostra prassi, interpreta in modo così poco fedele la Costituzione che noi ci guardiamo bene dall'applicarlo. Facciamone insieme uno nuovo.

Avete usato due figure retoriche. La preterizione: « *Cesare taccio che per ogni piaggia — fece l'erbe sanguigne di lor vene* ». Dicendo di tacere, si dice. E l'eufemismo: si edulcora la sostanza drastica con la garbatezza della forma.

Volete evitare il conflitto, come voi dite? O volete determinare il conflitto, dal momento che in perfetta concordia i giornali ufficiosi e amici del Governo e non pochi dei vostri uomini politici si sforzano di ricercare un qualunque conflitto fra le due Camere e lo vedono in ogni contrasto che attenga alla procedura e al merito?

Noi neghiamo in ogni caso il conflitto. È necessario intenderci in materia di conflitti: c'è un conflitto politico e un conflitto legislativo. Le due attività qualche volta vanno insieme e si compenetrano: ma in sede legislativa il contrasto di opinione fra le due Camere non è conflitto, è la fisiologia del bicameralismo, è la logica ineluttabile conseguenza della esistenza autonoma dei due rami del Parlamento, la dialettica del bicameralismo. Se abbiamo voluto due Camere, le abbiamo volute non perchè la una ripetesse pedissequamente quello che l'al-

tra decide, non perchè riecheggiasse la doppia conforme. Se avessimo ritenuto che l'*optimum* legislativo coincide con l'uniformità delle decisioni, avremmo scelto il sistema unicamerale. Se abbiamo voluto due Camere è perchè ogni Camera dica autonomamente ed affermi indipendentemente il suo pensiero. Nell'*iter* legislativo, vi sono leggi che vanno e ritornano da una Camera all'altra, e di esame in riesame raggiungono la forma definitiva, qualche volta si fermano, qualche volta vengono seppellite e non rivedono la luce, mentre ce ne sono altre che arrivano a buon porto, e questo perchè ognuna delle due Camere deve dare liberamente il proprio avviso.

Certo che se il Senato seguisse la nostra tesi, non ci sarebbe neanche la possibilità di un contrasto, — non parliamo di conflitto — fra i due rami del Parlamento perchè la nostra tesi è conforme al Regolamento della Camera. Ma ad ogni modo, intendiamoci bene. Onorevole Zoli, lei che si vanta della sua lealtà, che si riconosce il diritto di esprimere senza equivoci quello che pensa, lasci dire a noi quello che pensiamo in materia di conflitto. Non c'è conflitto. Ma se ci fosse non sarebbe possibile dirimere questo conflitto con il ricorso all'articolo 88 — scioglimento del Senato — al quale ogni giorno fanno appello i vostri giornali, perchè il potere legislativo è esclusivamente affidato al Parlamento e il Presidente della Repubblica può mandare messaggi per il riesame di una legge (e la legge riesaminata diventa definitiva) ma non può scegliere fra diverse opinioni delle due Camere, perchè la scelta significherebbe intervento non ammissibile a favore dell'una o dell'altra. Tanto più il Capo dello Stato non può intervenire in materia di Costituzione, perchè tra le due Camere, l'una che voglia modificare la Costituzione, la altra che non voglia modificarla, il Capo dello Stato rappresenta la più rigorosa imparzialità funzionale: il Presidente non appulcra motto nel dibattito nè fra le volontà contrastanti procede a scelta preferenziale. Avendo giurato fedeltà alla Costituzione, finchè le due Camere, che hanno soltanto il potere costituente non procedano alla modifica costituzionale, non può intervenire, perchè alla Costituzione deve rimanere fedele nello stato in cui si trova, come detta il suo giuramento.

I conflitti, in cui deve intervenire, con la sua facoltà incensurabile, il Presidente della Repubblica, sono quelli politici, che attengono alle discrasie del potere legislativo e dell'esecutivo, quando rendono impossibile la formazione di un Governo o l'attività delle Camere; e così fu giustificato lo scioglimento del Senato nell'altra legislatura: di fronte all'urto tra il Presidente e l'Assemblea — che si ritenne insanabile (ma era insanabile?) — il capo dello Stato giudicò che fosse impossibile il funzionamento del Senato. Oggi non siamo in uno di questi casi: il Senato funziona e il Governo c'è e rimane, onorevole Zoli, e malgrado che lei spesso dica: me ne vado, non se ne è ancora andato e probabilmente non se ne andrà . . .

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Lei mi dà la fiducia anticipata.

MOLÈ. Gliela avrei data in altri tempi come suo vecchio amico: ma, ahimè! adesso ho cambiato opinione. (*Ilarità*). E del resto andando via lei, bisognerebbe fosse evidente la impossibilità di formare un altro ministero.

Di che conflitto si tratterebbe, infine, nel caso di un contrasto irreparabile tra i regolamenti delle due Assemblee, che non rinviasse solo ma rendesse difficile, anzi impossibile, l'*iter* delle leggi? Noi desideriamo impedire questo conflitto — e voi stessi con la forma retorica della preterizione eufemistica, usata nell'ordine del giorno De Luca, dite di voler evitare — nel caso che fosse votato — che possa sorgere. Ma il conflitto è come la guerra: si fa in due, ma si può proclamare anche da una parte sola: la Camera. Alla Camera non può far piacere, credo che non abbia fatto piacere l'affermazione sia pure implicita (speriamo che non sarà adottata), che il suo Regolamento sia incostituzionale. Ma ad ogni modo attraverso l'implicita dichiarazione, se adottata, come si sostanzierebbe il conflitto? La Camera ci ha mandato col suo messaggio un progetto, che ha avuto la sua prima lettura e sul quale ha deliberato una sola volta, perchè il Senato lo deliberi in seconda lettura, senza il doppio esame consecutivo, senza doppia conforme.

La questione si pone in termini precisi. Che significato avrebbe il nostro diniego dell'esa-

me? Se riteniamo che occorra una doppia conforme con deliberazioni consecutive, noi non possiamo occuparcene. E alla Camera, che con il suo messaggio c'invita a esaminare il progetto, risponderemo che finchè il progetto non giunga qui, al Senato, dopo aver esaurito l'*iter* che vuole la Costituzione, cioè dopo una doppia conforme consecutiva, noi siamo carenti di potere costituente.

Se voi ce lo mandate prima, noi dobbiamo declinare addirittura ogni competenza per impossibilità di esaminarlo, perchè la nostra competenza, anzi potestà di decidere, sorge soltanto quando siano soddisfatte le due condizioni cui è subordinata, e in mancanza di queste due condizioni, noi siamo estranei alla legge e sforniti di potestà e la legge sfugge alla nostra sfera di attribuzione. La Costituzione, nell'articolo 37 dice: « il conflitto fra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte Costituzionale, se insorge fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzione, determinata per i vari poteri da norme costituzionali ».

Votando l'ordine del giorno De Luca, noi diremmo proprio questo alla Camera: voi ci mandate un progetto di cui non avete esaurito costituzionalmente l'esame, di cui avete violato l'*iter* che arriva a noi quando non dovrebbe arrivare; non è per noi un progetto definitivo, di cui possiamo occuparci. La nostra potestà costituente si rifiuta perchè non ha il potere (finchè non sia esaurita la vostra potestà) di fare quello che solo dopo le due deliberazioni consecutive e conformi della Camera, è chiamata a fare.

Signori senatori, ho finito. Ho voluto semplicemente con molta pacatezza esprimere quelle che sono le nostre opinioni sulla questione procedurale. Come avete visto, non sono entrato nelle questioni di merito, per quanto questa procedura grondi merito da tutte le parti.

Noi siamo contrari all'ordine del giorno della Giunta del Regolamento perchè riteniamo che sia possibile l'applicazione del Regolamento della Camera, che sia anzi doveroso di fronte anche alla prassi consolidata da 5 anni da questa Assemblea, e siamo contrari non solo perchè riteniamo che non abbiamo finora commesso nessuna violazione costituzionale, ma anche perchè vogliamo impedire questa violenza insensata contro noi stessi e contro il nostro decoro. Vogliamo impedire che il Parlamento proclami la sua bancarotta, il suo fallimento, l'insolvenza legislativa. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Marsico. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Onorevoli senatori, non dispiacerà al Senato e spero non dispiacerà allo onorevole De Nicola se in questo dibattito, aperto da lui con l'alta impostazione di un problema di procedura costituzionale, io prenda la parola. L'importanza del problema fu ieri, e più volte, sottolineata dall'onorevole Presidente, e non solo può consentire ma incoraggia l'intervento di ogni studioso del diritto, poichè a nessuno è sfuggito che egli ha posto il quesito in termini che sarei tentato di chiamare Kelseniani, di giurista puro, guardando solo le norme e i rapporti fra le norme.

A me sembra che tuttavia uno spiraglio egli apriva anche al soffio della politica e lo denunciava non eliminabile dalla discussione quando, ponendo il problema sotto la luce delle tre partizioni fondamentali del tempo, il passato, il presente, il futuro, affermava che il passato ormai non interessa più, che non lo interessa per la sua labilità neppure l'oggi, che lo interessa solo il domani. Mi domandavo, ascoltandolo con la devozione che egli sa, se in quel suo disinteresse per l'oggi non guizzassè di nascosto la sua maestria anche nell'umorismo o nell'ironia, in quanto è proprio di un problema dell'oggi che noi ci occupiamo, e di un disegno di legge da applicare nell'immediato domani.

Le soluzioni non sono facili e la discordia delle opinioni è stata colta attraverso i discorsi che abbiamo finora ascoltato. Ieri il senatore Mancinelli prometteva un ordine del giorno che lascerebbe aperte tutte le strade, il che vuol dire che molte strade si aprono dinanzi a noi, e ciascuna con una soluzione. D'altra parte il senatore Franza sosteneva, con copia di argomenti, che ogni provvedimento del potere legislativo è di carattere costituzionale, anzi è

costituzionale, ed aggiungeva che la costituzionalità di ogni provvedimento legislativo è tra l'altro dimostrata dalla mancanza del titolare di un diritto di eccezione. Chi reclama contro i provvedimenti delle Assemblee legislative? Nel campo del diritto puro neppure a questo argomento è negato il suo peso: solo che è il caso di domandarsi se non abbia un valore anche la pubblica opinione, forza extragiuridica ma a distanza di tempo demolitrice, creatrice e modificatrice del diritto, la quale per ogni legge valuta la intrinseca consistenza e si domanda se esista rispondenza fra essa e la Costituzione.

L'onorevole Condorelli, con una conclusione che a me sembra molto più vicina a quella che io mi permetterò di tracciare, diceva che il potere legislativo, quando ha adottato una norma ovvero una prassi, ha già stabilito in modo inoppugnabile la via da seguire, ha già interpretato, egli diceva, la Costituzione.

Questo divario di opinioni sta a dimostrare fino all'evidenza la gravità e la profondità del problema.

Ora, io vorrei rifarmi anzi tutto ad una distinzione: l'aspetto che esso presenta *de jure condendo* e l'aspetto che presenta e deve presentare nell'attualità del nostro lavoro. Se *de jure condendo*, e quindi vorrei dire sul piano teorico, si cercasse una esplicita soluzione per l'interpretazione dell'articolo 138 della Costituzione e per la formulazione di una apposita norma regolamentare, indubbiamente quella proposta dall'onorevole De Nicola apparirebbe la migliore. Mi perdoni se io non dico che sarebbe addirittura la soluzione perfetta, in quanto in problemi simili non si può, come dicevo, prescindere dall'influenza dell'attività pratica neppure sull'impostazione dei problemi costituzionali senza correre il rischio di sacrificare almeno parte della realtà ai rigori dell'astrazione.

Ma oggi perchè noi discutiamo, e da quarantotto intensissime ore? Perchè vi è tutto un complesso di motivi che ci avverte del nostro disagio tra la realtà che preme e la fredda luce dei sillogismi giuridici che ci attrae di lontano; e ciò che a me preme in questo momento di dire, è che essi non sono soltanto motivi psicologici, ma, sotto le parvenze di motivi psicologici fanno sentire o presentire un nucleo di verità logiche, di verità dialettiche che finora sono sfuggite a quanti hanno creduto di riaffermare l'egemonia, in una questione come la attuale, della interpretazione formale delle norme.

Quali siano questi motivi è quasi superfluo accennare. Un momento fa l'onorevole Molè insorgeva contro la denuncia di un conflitto tra la Camera e il Senato. Mi permetta di rilevare che qui il vocabolo conflitto va interpretato in un significato assai più largo di quel che si attinga dai princìpi e dagli istituti del diritto processuale. Il conflitto come dissenso, come contrasto di soluzioni è innegabile, ed un contrasto di soluzioni, si pensi, in materia costituzionale, avvertito solo dopo cinque anni, non è cosa che dovrebbe lasciarci indifferenti e restare senza conseguenza. Un conflitto di tal genere sarebbe lecito cogliere anche nell'attività del Senato, che, dopo aver seguìto una interpretazione fino ad oggi, dovrebbe da oggi adottarne un'altra, in omaggio a un tardivo risveglio dell'ermeneutica giuridica, e proprio in occasione di una riforma che tutti i partiti proclamavano urgente, che il popolo italiano si aspettava, e che, ricacciata sull'orlo estremo di una legislatura, sarebbe condannata ad infrangersi sulle scogliere della procedura ed a rimbalzare sull'agenda di là da venire della nuova legislatura. Non conflitto dunque, nel suo significato rigoroso, di orientamenti discordi tra cui un organo sovrastante debba decidere, ma discordanza fra Camera e Senato, che non deve aggravarsi in incoerenza del Senato con se stesso, e necessità che il Senato scelga la sua via, o meglio, se non v'è nulla che veramente lo vieti, continui a percorrere la via che ha percorsa finora, e disagio politico sufficiente ad avvertirci che la verità non è dall'altra parte, ma dalla nostra e che all'altra parte una verità sfugge, che noi abbiamo il dovere di snidare e di portare alla luce.

Intanto, pur se ci fermassimo ai canoni dell'ermeneutica, io oserei dire che la stessa evoluzione delle norme parlamentari, relative all'applicazione dell'articolo 138 della Costituzione, ci impongono di constatare l'esistenza di un elemento interpretativo di non infima rilevanza. Se fosse rimasto solo l'articolo 138 della Costituzione sembra già che la locuzione

« due successive deliberazioni » dovesse indicare due deliberazioni « non alternate ». Se dopo l'articolo 138 della Costituzione vi fosse stato solo l'articolo 107 del Regolamento della Camera, nell'edizione 1951-52, che imponeva le due deliberazioni consecutive, si sarebbe potuto sostenere che il « consecutive » sarebbe il chiarimento e la conferma del significato che da sè assumeva il rapporto fra la prima lettura e la successiva dell'articolo 138 della Costituzione.

Ma la modifica del Regolamento della Camera non ha avuto nessun valore sopprimendo il « consecutive »? Sopprimendo questo termine, essa ha creato un terreno propizio al formarsi di quella dottrina costituzionalistica cui ieri accennava, ricordando parecchi scrittori, l'onorevole Terracini, secondo i quali nei due elementi che condizionano le deliberazioni delle Assemblee legislative in materia costituzionale la duplice deliberazione, e la consecutività loro, il secondo assume un valore minore del primo, e l'essenza vera della norma è da cercare nell'esigenza che essa pone di un tal metodo di votazione da rendere possibile una maggiore e più attenta meditazione dell'argomento, ciò che le due deliberazioni e quindi la doppia deliberazione conforme rendono possibile.

Ora questa convergenza dell'abolizione del termine « consecutive » nell'articolo 107 del Regolamento della Camera e del formarsi della accennata corrente dottrinale, finisce per generare un elemento, come dicevo, interpretativo del « successive » che si legge nell'articolo 138 della Costituzione.

Nè si dirà che la Costituzione sia immodificabile sino al punto da vietare un'interpretazione elastica di un termine che si legga in una sua norma. Certo, la ragione principale dello spiccato rilievo che questa discussione afferma è il rispetto dovuto alla Costituzione, come punto fondamentale d'incontro tra le coscienze di tutti i cittadini, di tutto un popolo, qualunque siano le ideologie tra cui esso si divide: sotto questo punto di vista, manomettere la Costituzione sarebbe mettere in pericolo la certezza della nostra legge fondamentale, scuotere le basi dello Stato. Ma il principio del rispetto non si può spingere fino al pregiudizio della idolatria. Nel caso attuale, manterremmo al termine « successive » della Costituzione un significato letterale, e negheremmo la forza degli avvenimenti che hanno fatto seguito alla emanazione della Costituzione e hanno determinato le due fasi del regolamento della Camera. Che i fatti possano flettere fino al limite massimo della loro duttilità le parole di una norma, è possibile ed è molte volte necessario, ma che le parole di una norma possano trascurare o cancellare i fatti è assurdo. A questo punto insomma nulla vieta che all'ultima norma del Regolamento della Camera si riconosca un valore interpretativo del « successive » dell'articolo 138 della Costituzione.

Ma la questione non è di pura ermeneutica; la questione è assai più grave, è di sostanza. Io mi domando che cosa sarebbe avvenuto se il Regolamento del Senato avesse contenuto una norma esplicita uguale a quella dell'articolo 107 del Regolamento della Camera, una norma cioè che imponesse la doppia deliberazione ma non consecutiva. Si sarebbe potuto preliminarmente sollevare l'eccezione di cui ci stiamo occupando? Questo problema mi pare assai più serio di quel che a prima vista possa sembrare, perchè implica i limiti del potere di una Assemblea intorno alla disciplina regolamentare del proprio lavoro: la precisazione cioè dell'autorità da riconoscere all'esistenza di una norma regolamentare. Anche qui, per non vagare nelle nuvole, possiamo far capo a norme precise dei Regolamenti. Il Regolamento della Camera, agli articoli 10 e 15, parla del Presidente che fa osservare il Regolamento stesso; e la frase ha un particolare valore, quando si mettano in rapporto il dovere e il potere del Presidente di far osservare il Regolamento nella discussione dei disegni di legge. E il Regolamento del Senato ha una disposizione simile nell'articolo 9. Vi è il potere di modificare il Regolamento, ma all'uopo è prescritta una apposita procedura: le riforme debbono essere anzitutto proposte e le proposte devono essere rivolte alla Giunta del Regolamento. Di qui la domanda che io mi rivolgo: esiste la possibilità di un procedimento incidentale nelle Assemblee politiche per il mutamento di rotta intorno ai metodi di votazione? Si può trarre occasione dall'esame di un disegno di legge, da una votazione che si chiede su un concreto disegno

di legge per proporre, e non nei modi prescritti, una modifica del Regolamento sul modo di votarlo? Per esigere cioè che la discussione si sospenda per farle precedere la modifica del Regolamento? Questioni di suprema importanza politica o sociale o economica solleciterebbero una soluzione attraverso una legge, e sarebbero insabbiate dall'incidente regolamentare: per quanto, sarebbe impossibile saperlo, coi miracoli dilatorî di cui le Assemblee sono capaci, e che si allargherebbero se per la riforma fosse per avventura necessario l'accordo tra i due rami del Parlamento.

È quindi da concludere che un simile procedimento incidentale per la riforma del Regolamento mentre è in corso la discussione di un disegno di legge non sia possibile.

Nel caso nostro, la norma espressa da modificare manca; non v'è che la prassi. Si può sospettare che ciò basti a soprassedere dalle discussioni del disegno di legge per dar tempo al Senato di darsi una norma esplicita sul modo di discutere e di votare? Il problema è giunto all'osso: trattasi di stabilire qual'è il valore della prassi.

Che cos'è la prassi? Talvolta si ha l'impressione che si pronunci questo vocabolo come per significare un andazzo empirico, poco meno o più che deteriore, che si segua nei lavori del Senato o della Camera, così destituito di legalità che si abbia il diritto di chiederne l'abbandono in qualsiasi momento piaccia.

La prassi, a mio modo di vedere, può essere invece, in tutto il campo del diritto costituzionale, una vera e propria fonte di norme giuridiche; tale è certo nel campo della procedura parlamentare. La prassi è la consuetudine, e la consuetudine ha un suo modo di nascere, un suo ciclo di vita, un suo raggio di validità, talchè sono necessarie delle condizioni per poterla mutare. Quindi si tratta semplicemente di accertare quale validità e qual termine abbia la prassi; le conseguenze si trarranno da sole. Ora, ammesso che la prassi è l'equivalente della norma, anch'essa contiene dei precetti normativi, tal quale una disposizione espressa del Regolamento. Ed è naturale che essa goda delle stesse garanzie di cui gode la norma, ed imponga gli stessi vincoli che questa impone.

Su questo principio non mi pare si possa obiettare che esso riposi semplicemente su una opinione. Nessuna legge procedurale può contenere lacune; tanto meno può contenerne la procedura del Parlamento. Se si mettesse in forse la validità, l'efficienza normativa della prassi, si creerebbero due inconvenienti gravissimi: quello delle stasi di attività del Parlamento quante volte una norma espressa mancasse; e quello dell'eventuale continuo mutamento della prassi, cioè il pericolo dell'arbitrio al posto della certezza, nei modi di svolgimento di quell'attività.

Il mio maestro di diritto costituzionale, onorevoli colleghi, fu Giorgio Arcoleo ed io ho voluto domandare a lui che cosa pensi della forza di un Regolamento. A lui credo sia utile ricorrere nei momenti difficili, per molte ragioni. Era un liberale, era un erede di quel Risorgimento che ci diede uno Stato saldo ed uno Stato democratico, era l'esperto di tutte le procedure parlamentari del mondo (basta guardare l'appendice al suo diritto costituzionale), ed era un pugnace animo politico, in cui il teorema del diritto si fondeva in una mirabile, inscindibile armonia con le esigenze essenziali della politica. Orbene, Arcoleo, dopo aver fatto in iscorcio la storia dei Regolamenti, dopo averne additato l'origine nel bisogno di infrenare i poteri dei Presidenti di Assemblea, riassume il cammino che essi fecero poi verso ben altri e più vasti obiettivi, e scrive: « Principio fondamentale è quello di sottrarre il Regolamento all'influenza del Governo e dei partiti. Non bisogna obliare che quando l'Assemblea è costituita, quando svolge le sue attribuzioni legislative o ispettive, pur avendo origine popolare elettorale diviene organo dello Stato. Quindi occorrono norme precise, stabili, coattive delle quali è custode il Presidente. È vero che la Camera resta sempre padrona del suo Regolamento, ma tale facoltà non deve esercitarsi che in circostanze straordinarie, quasi impreviste. Senza codesto limite cesserebbe ogni garanzia per la minoranza e per l'opposizione. Pericoloso è quindi il sistema adottato da alcune Costituzioni che permettono, in via ordinaria, di sospendere l'applicazione del Regolamento con la maggioranza, sia pure, di due terzi o di tre quarti ».

A me pare che Arcoleo ci dia il bandolo della soluzione, purchè, s'intende, si riconosca la equivalente validità della norma scritta e della prassi regolamentare.

Se in occasione di un progetto di legge venisse in mente ad un partito o ad un Governo di far precedere la modifica della norma, ovvero della prassi, il pericolo segnalato da Arcoleo si realizzerebbe: il diritto delle opposizioni e delle minoranze sarebbe frustrato.

Qual'è allora la conclusione?

A me pare che princìpi rigorosi debbano disciplinare il funzionamento delle Assemblee nelle fasi della discussione e della votazione; che vi sia un momento a partire dal quale il suo diritto di mutare questa disciplina cessi, ed è quello in cui la discussione di un singolo progetto ha inizio; che, una volta stabilita una prassi, questa possa cessare, poichè non sarebbe possibile farla cessare con una nuova prassi in quanto per il formarsi di una nuova consuetudine sarebbe necessaria la ripetizione di atti concordanti, che richiederebbero tempo ed uniformità, soltanto con un'espressa norma del Regolamento. La costituzionalità della prassi è un presupposto dell'attività legislativa di un'Assemblea, ed il momento della verificazione dell'esistenza e della costituzionalità di una prassi non può coincidere con quello in cui la discussione di un disegno di legge messo all'ordine del giorno comincia. Ciò porterebbe ai colpi di mano del Governo o dei partiti. Se la prassi, attraverso l'esperienza, denuncia errori od inconvenienti, bisogna senza dubbio sanarli e prevenirli, ma questo è compito della Giunta del Regolamento, vincolata ad un procedimento di creazione della norma che non può svolgersi intercettando e spezzando la discussione.

Si può obiettare: ma se un difetto di costituzionalità esiste nella prassi, che cosa avviene? Non mi dissimulo che il problema v'è; ma qui si tratta di scegliere tra due inconvenienti: quello di un'Assemblea che faccia il processo a se stessa traendo occasione da uno specifico provvedimento che è chiamata a deliberare, e quello di un'Assemblea che continui a procedere sui vecchi binari creando il pericolo di una indagine sulla costituzionalità del procedimento. Senonchè il primo la lascia sospettare di fare dell'occasione un pretesto per camuffare una violenza o insidia politica sotto la maschera della legalità, ed il secondo lascia integra la possibilità di sottoporre il provvedimento ai controlli di costituzionalità che la Costituzione prevede.

Che il primo inconveniente sia di gran lunga maggiore si potrebbe dimostrare con più di un argomento. A me basterà accennarne uno solo, che traggo dal contrasto di situazioni e di orientamenti a cui il progetto di cui si discute dà specificamente luogo.

Oggi il diritto puro vincerebbe sulla necessità politica di concretare quella piccola riforma del Senato che tutti eravamo e dovevamo essere certi arrivasse a noi attraverso i più perfetti controlli della legalità e non per i canali della irritualità; ma non sarà irrispettoso nè indiscreto riflettere che potremmo essere esattamente alla vigilia di un evento, lo scioglimento anticipato del Senato, che, a ventiquattr'ore di distanza o poco più, segnerebbe la rivincita della politica sul diritto. Sarebbe serio?

E per chiudere, sapete quale fra le altre leggi andrebbe travolta dal nostro furore di purezza giuridica? Nel dicembre 1957 il Senato votava all'unanimità e senza modifiche il disegno di legge n. 1479 per la Costituzione dei collegi elettorali senatoriali nel territorio di Trieste. Rifletta il Senato, rifletta la Democrazia cristiana: se noi non continuassimo nei nostri lavori e non confermassimo che il Senato non ha affatto bisogno di riesaminare ed emendare la sua procedura, perchè impeccabile è quella seguita in passato, Trieste nelle prossime elezioni per il Senato italiano sarebbe ancora una terra esclusa. Non ho altro da aggiungere. (*Vivi applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lussu. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, dopo così viva ed interessante discussione sulla procedura, io desidero tentare di fare il punto sul dibattito. Il quale — ha ragione l'onorevole Tambroni — tocca un problema di sostanza più che di procedura.

La sostanza, per l'onorevole Tambroni e — poichè i Ministri sono sempre solidali con il

Presidente del Consiglio, come ci è stato ricordato — anche per l'onorevole Zoli...

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Sono solidali con me, non io con loro.

LUSSU. È quello che sto dicendo.

... la sostanza è questa: se questo ordine del giorno, che la Democrazia cristiana ci presenta sulle conclusioni della nostra Giunta del Regolamento, passa — pensano l'onorevole Tambroni e l'onorevole Presidente del Consiglio —, noi, dopo tanta discussione, buttiamo tutto per aria e pertanto offriamo una ragione al Capo dello Stato per valersi dell'articolo 88 della Costituzione e sciogliere anticipatamente il Senato e fare le elezioni abbinate, in barba all'articolo 60 della Costituzione che fissa la durata del Senato in sei anni e non in cinque. La sostanza è tutta qui e lo sappiamo molto bene da circa sei mesi.

La sostanza, per noi, è un'altra ed è questa: noi desideriamo la riforma, noi vogliamo la riforma, e affermiamo che, senza la riforma, sciogliere anticipatamente il Senato è fare un affronto alla Costituzione. Pertanto, pur essendo gli uni e gli altri convinti che si tratta principalmente di una questione di sostanza, questa è differente e per gli uni e per gli altri. Ecco perchè su uno scrupolo di carattere costituzionale, non solo naturale ma altamente degno perchè avanzato dal presidente De Nicola che ha firmato la Costituzione della Repubblica come Capo dello Stato, la Democrazia cristiana si è buttata a tuffo per mettere il pesce nella rete procedurale.

L'egregio collega De Luca mi consenta: egli è certamente un domenicano, ma San Domenico ha avuto anche dei buoni e degli ottimi discepoli che si sono traviati in cammino, così come è avvenuto a non pochi discepoli dello stesso San Francesco. Egli è uno di questi discepoli domenicani traviati.

Perchè il domenicano De Luca è rimasto silenzioso, immobile, chino sul rosario in preghiera, di fronte allo strazio della Costituzione? Di fronte alla Corte costituzionale non attuata durante 8 anni, di fronte all'istituto delle Regioni e a quello del *referendum* non attuati a tutt'oggi dopo 10 anni? Se il collega De Luca me lo permette, io avanzerei il dubbio che egli abbia piuttosto predisposizione naturale, per temperamento e disciplina spirituale, a fare parte non della compagnia di San Domenico, ma di quella di Sant'Ignazio, per altro egualmente rispettabile e meritoria. (*Commenti dalla sinistra*).

Io vorrei sdrammatizzare, onorevoli colleghi, e tutto il mio Gruppo vuole sdrammatizzare questo dibattito per poter arrivare serenamente alla conclusione, fino alla fine, qualunque essa sia di fronte al Parlamento ed al Paese.

E, per sdrammatizzare, dirò subito che, se approvassimo l'ordine del giorno della Democrazia cristiana, noi butteremmo interamente per aria — è stato già detto — il lavoro dei due rami del Parlamento, compiuto durante questi ultimi quattro mesi e daremmo uno spettacolo ed un esempio di impotenza, proprio nel momento culminante e decisivo della nostra azione: lo sposo che, il giorno delle nozze, fugge di fronte al dovere coniugale. (*Viva, generale ilarità*).

Oggi, all'ultima ora della nostra giornata, dovremmo dichiarare che tutto quanto abbiamo fatto qui al Senato e si è fatto alla Camera per questa legge e per quelle su Trieste e sul Molise è stato una serie di errori, che le modifiche apportate al Regolamento della Camera, all'articolo 107, sono state peggio di una leggerezza, una violazione brutale della Costituzione, e che la prassi seguita dal Senato è stata una balorda acquiescenza alla volontà della Camera: è uno splendido elogio che facciamo alla Presidenza della Camera e alla nostra stessa Presidenza!

Questo spirito di flagellazione, onorevole collega De Luca, a quale congregazione lo iscriviamo?

Voci dalla sinistra. Ai Flagellanti!

LUSSU. Alla fine dunque della nostra pesante fatica dovremmo dichiarare, proprio noi, che non abbiamo fatto niente, e dovremmo scomporre quanto abbiamo composto pazientemente e, direi, intelligentemente finora, e dovremmo ricominciare tutto da capo. È la tela di Pe-

nelope. Penelope (e cavallerescamente depongo un fiore ai suoi piedi, onorevole Zoli) è la Democrazia cristiana. (*Viva ilarità*).

L'onorevole Fanfani è Ulisse. (*Si ride*).

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. E io chi sono?

LUSSU. E se, sempre per sdrammatizzare, vogliamo continuare il paragone, l'onorevole Scelba è Antinoo, il capo dei Proci. (*Ilarità*).

Con questo ordine del giorno la Democrazia cristiana disfà e sabota tutta la legge di riforma del Senato. È nel suo stile. Bisogna riconoscere che essa è coerente, freddamente, razionalmente coerente. Chi ha sabotato, onorevoli colleghi, la prima riforma del Senato, così come era stata proposta dalla Commissione presieduta dall'onorevole De Nicola? La Democrazia cristiana, solo la Democrazia cristiana.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Scusi, il Governo ha presentato un disegno di legge in quel senso...

LUSSU. Tre anni e mezzo dopo.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. È stato sabotato qui, non è stato sabotato dal Governo.

LUSSU. Abbia la bontà e la cortesia di seguirmi ed è tutto chiarito. Chi ha sabotato la prima riforma del Senato è la Democrazia cristiana e solo la Democrazia cristiana. La prima riforma era stata annunciata, precedentemente, da tre Presidenti del Consiglio, quando ebbero a presentarsi di fronte al Parlamento per ottenerne la fiducia: De Gasperi, Fanfani, Pella. L'onorevole De Nicola non volle accettare di far parte della Commissione e tanto meno di presiederla, se non dopo aver avuto dal *leader* della Democrazia cristiana, De Gasperi allora, l'assicurazione che la Democrazia cristiana avrebbe sostenuto le conclusioni dei lavori della Commissione stessa.

La Commissione iniziò i suoi lavori alla fine dell'ottobre 1953 e li finì ai primi del novembre 1954. Un lavoro curato, rapido, serio, come ogni lavoro in cui è guida il nostro collega e maestro. Quelle conclusioni ebbero nella Commissione il voto favorevole della Democrazia cristiana, ma quando si trattò di passare dalle conclusioni proposte ad un vero e proprio disegno di legge, la Democrazia cristiana si squagliò, si rese latitante, e per tre anni non ne volle più sapere.

Per tre anni, onorevole Zoli. E mi piace ricordare alla Democrazia cristiana tutta che, nella Commissione De Nicola, non si parlò mai di riforma del Senato, ma solo di integrazione, di integrazione numerica.

BARACCO, *relatore*. E qualitativa.

LUSSU. Qualitativa o no, questo non c'entra; si parlò solo di integrazione numerica.

BARACCO, *relatore*. No, ci sono i verbali.

LUSSU. La mia posizione e la mia affermazione è più che corazzata, e io non posso che fare appello ai componenti della Commissione tutti qui presenti, e, al di sopra di tutti, al Presidente della Commissione stessa. Il presidente De Nicola tenne, sin dall'inizio dei lavori della Commissione, a mettere bene in chiaro che non si doveva parlar mai di riforma ma solo di integrazione. Si trattava infatti di riempire il grande vuoto creato nella II Legislatura del Senato dall'assenza di cento e più senatori di diritto, che avevano arricchito la sua prima Legislatura.

Ora la Democrazia cristiana si agita per affermare che o si ha una riforma come quella che reclama o non si ha niente. E taccia di piccola riforma e di infima riforma la sola integrazione numerica dell'articolo 57. Ma nella Commissione De Nicola, lo ripeto, e per tre anni successivi, non si parlò d'altro; si parlò solo dell'integrazione numerica. Lo stesso onorevole Fanfani, nelle dichiarazioni che egli fece in Parlamento all'atto di presentare il suo Ministero, il 26 gennaio 1954, dopo le dimissioni dell'onorevole Pella, riconobbe per valida quella integrazione e, facendola propria, volle fare riferimento implicitamente alle conclusioni della Commissione De Nicola. L'onorevole Fanfani si troverebbe oggi in non lieve difficoltà se dovesse spiegarci perchè ha cambiato opi-

nione. Probabilmente egli non ce lo dirà mai, ma noi lo sappiamo perfettamente; noi sappiamo infatti che la volpe perde e cambia il pelo ma non il vizio, e il vizio dell'onorevole Fanfani è sempre quello.

La Democrazia cristana, dunque — mi sia consentito dirlo con tutta chiarezza e sempre nel rispetto dovuto ai colleghi che ho di fronte — ha sabotato tutta la riforma: nel 1953, nel 1954, nel 1956, fino al 1957; ed oggi la sabota ancora una volta. La Democrazia cristiana non sa che farsene della riforma del Senato. Riforma o no, essa desidera, reclama lo scioglimento anticipato del Senato e le elezioni abbinate. La Costituzione? E che c'entra la Costituzione? La Costituzione è difesa dall'onorevole De Luca e quindi si è a posto; possiamo stare tranquilli. (*Ilarità*).

La Democrazia cristana dice, pur non annunciandolo con squilli di tromba: se il Senato voterà quest'ordine del giorno che è stato presentato ieri sulle conclusioni della nostra Giunta del Regolamento, il Senato sarà sciolto perchè sorge il conflitto, il conflitto tra Senato e Camera; e non sapendo più il Parlamento che cosa vuole, interviene il Capo dello Stato, con l'articolo 88, a ristabilire l'ordine parlamentare. Ma qui casca l'asino; anzi voglio dire senza malizia — poichè l'asino è uno degli animali più nobili — che qui casca la Democrazia cristiana. Perchè noi diciamo: se non si ha la riforma, lo scioglimento anticipato del Senato per noi suona anticostituzionale.

Conflitto? Anch'io ne voglio parlare, perchè è il centro del problema. E perchè non parlarne a fondo? Perchè non parlare di questo conflitto, di questo nuovo istituto che la Democrazia cristiana vuole introdurre nel nostro diritto costituzionale? Anche ammesso che si possa mai parlare di conflitto tra il Senato, che ha ancora un anno costituzionale di vita, e la Camera, che ha solo quindici giorni, che cosa è questo conflitto?

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Perchè 15 giorni?

LUSSU. Presso a poco. Comunque, ne aggiunge altri quindici, se crede.

Intanto è pacifico per la Democrazia cristiana che, se noi votiamo questo ordine del giorno proposto, si ha conflitto. E se l'ordine del giorno non venisse approvato? E se invece si continuasse nella discussione del disegno di legge — articolo 57, articoli 59 e 60 — così come ci viene dalla Camera e non si avesse l'approvazione finale di tutti gli articoli mandatici dalla Camera? Si avrebbe ugualmente conflitto, con le identiche conseguenze dell'articolo 88 della Costituzione. Sicchè l'articolo 88 è il grande porto, a braccia spalancate, che attende permanentemente il conflitto: una specie di olio di ricino che il capitano medico faceva ingoiare nelle caserme dei miei tempi al soldato che marcava visita pur essendo in buona salute e all'ammalato di bronchite o di mal di denti.

Di conflitti tra le due Camere il nostro sistema parlamentare, dal 1948 ad oggi, non ne ha avuti mai. Nel periodo dello Stato liberale, risorgimentale, il sistema bicamerale non creava di questi conflitti. Depretis amava ripetere, lisciandosi la barba: il Senato non fa crisi. Mai, da Cavour fino a Giolitti o a Facta, si sono avuti conflitti, di quelli cari alla Democrazia cristiana, neppure nei momenti più gravi e per i problemi più contrastati. E nel periodo fascista ancora meno, chè, all'epoca, i conflitti si avevano, ma si risolvevano all'interno, con la seconda ondata che dava la scalata alla prima, la terza alla seconda, la quarta alla terza e così via via fino all'ultima seduta del Gran Consiglio in cui saltò per aria tutta la chiave del sistema.

E oggi, con il nuovo sistema bicamerale per cui il Senato ha gli stessi poteri della Camera dei deputati, il conflitto dov'è? Quali conflitti possono sorgere? Nessun conflitto, a nostro parere. Possono sorgere contrasti, cioè divergenze di giudizio, non conflitti. Il sistema bicamerale, per la sua natura, postula il contrasto. Il contrasto anzi è la sua caratteristica e la Costituzione lo regola. Ma non si crea il conflitto.

Io ho già avuto occasione di dire che in un solo caso potrebbe aversi un conflitto, per cui il Senato potrebbe essere sciolto costituzionalmente prima della sua durata costituzionale, la quale può essere modificata solo da una riforma della Costituzione. Quando cioè il Senato, per ipotesi, neghi la fiducia ad un Governo che l'abbia avuta precedentemente dalla Camera dei deputati, la neghi ancora, per la seconda

volta, ad un nuovo Governo investito della fiducia della Camera dei deputati e che, in seguito a tale crisi, si sia nell'impossibilità di formare un Governo. Io non ne vedo altri di conflitti possibili.

Nella Francia della terza Repubblica, cioè nella Francia a sistema bicamerale con eguali poteri, come il nostro, per l'una e l'altra Camera, ne abbiamo a bizzeffe di questi pseudo conflitti, che non erano cioè altro che contrasti insiti nel sistema. Fin da quando il giovane Clémenceau, uomo di punta del radicalismo allora in formazione, capeggiava il movimento per l'abolizione del Senato e nel periodo dei più acuti dissensi fra moderati e sinistra, durante il Ministero Léon Burgeois, si gridava abbasso il Senato nel Sud-est, ma viva il Senato a Parigi. E Burgeois, pur sostenuto dalla maggioranza della Camera, fu tenuto in scacco dal Senato e finì col dimettersi, se non erro, a causa dell'imposta sul reddito nel 1896. Nel 1913 il Senato respinse la legge elettorale, Ministero Briand, e Briand si dimise. Onorevole Zoli, ecco un esempio degno di essere da lei imitato se non riesce a spuntarla con questo suo Senato. (*Si ride*). Nello stesso 1913, il Senato adotta una riforma elettorale; siamo nel campo elettorale. E la Camera la respinge integralmente. Successivamente la Camera adotta di nuovo il suo testo di riforma elettorale opposto a quello del Senato. E Barthou, allora Presidente del Consiglio, non si dimise. Ecco un altro esempio, onorevole Zoli, che lei probabilmente cercherà di imitare; ma io non glielo consiglierei. (*Si ride*). E nel 1926, Herriot, che pure aveva 290 voti contro 242 alla Camera dei deputati, fu rovesciato dal Senato. Si sente un certo orgoglio quando si rievocano questi rovesciamenti del Governo da parte del Senato. (*Ilarità a sinistra*).

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Onorevole Lussu, si accomodi.

LUSSU. Conflitto? Non conflitto, ma sistema bicamerale in vigore, vitale, in funzione!

Il problema del Senato in Francia dopo la Liberazione, Quarta Repubblica, si pone negli stessi termini in cui l'aveva posto Clémenceau 57 anni prima. Infatti il Senato fu abolito, ma poi ricostituito sotto le sembianze di una Assemblea Consultiva, il *Conseil de la République*, che tende ogni giorno di più a diventare quel che era il Senato nella Terza Repubblica. È il sistema bicamerale che risorge.

Il problema della democrazia del mondo occidentale non lo si risolve nè con le due Camere, nè con una Camera sola, nè con una legge elettorale. La crisi della democrazia in Francia non è nel sistema parlamentare, per cui il disegno di legge Gaillard, che vorrebbe risolverla, non risolve proprio niente. È nel contrasto drammatico delle classi e dei partiti politici che queste esprimono — e che in Inghilterra, nel suo grandioso sviluppo storico, ha trovato una così mirabile conciliazione — quel drammatico contrasto per cui la guerra permanente nelle colonie si ripercuote tumultuosamente nella situazione interna, o viceversa, se così si vuole, perchè è la stessa cosa. E in Italia, la crisi della democrazia non è nel Parlamento o nel suo sistema, non è nel fatto che il Senato abbia sei anni di vita anzichè cinque o che i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica siano 5 e non 15 o che siano o no senatori di diritto gli ex Presidenti di Assemblea. E non è neppure nel fatto che si approvi o no questa legge. Il problema è più complesso e più profondo. È ancora, anche da noi, il problema dello schieramento delle classi soprattutto e dei suoi partiti politici. Ma è principalmente nella volontà egemonica della Democrazia cristana, la quale, volendo rappresentare due classi, intende imporre il suo peso non già con l'ordine costituzionale, legale, ma con espedienti, con inganni e con atti di forza.

Conflitto fra Camera e Senato? Il conflitto è all'interno stesso della Democrazia cristiana. Gli stessi suoi colleghi, onorevole Zoli, ne sanno più di me e lei, come Presidente del Consiglio nazionale della Democrazia cristiana, ne sa più di tutti.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. E lei cosa ne sa del suo Partito? Piuttosto di guardare in casa d'altri, guardi in casa sua.

LUSSU. Su questo problema, parlando io qui adesso, esprimo il pensiero di tutto il Par-

tito, lo esprimo integralmente e non parlerei con questa sicurezza se non avessi questa assoluta certezza. (*Vivi applausi da parte dei senatori del Gruppo del Partito socialista italiano*).

Conflitto all'interno della Democrazia cristiana — dicevo — che si ripercuote in tutta la nostra vita parlamentare e democratica. Per cui, se fosse consentito dalla Costituzione, il Presidente della Repubblica avrebbe un solo grande compito, quello di sciogliere il Partito della democrazia cristiana. (*Ilarità e applausi dalla sinistra. Commenti dal centro*).

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Esistono precedenti in materia di scioglimento di partiti. Sono quelli che lei evidentemente invoca.

LUSSU. Io mi riferivo al Capo dello Stato che non ha il potere, eccetera...

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. E lei rimpiange questo?

TUPINI. Questa è la sua democrazia. (*Commenti e interruzioni*).

LUSSU. Io ho dichiarato che parlavo anche per cercare di sdrammatizzare. Se ho ottenuto l'effetto contrario, ho addirittura fallito. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio.

LUSSU. E veniamo alla conclusione. Quando la Giunta del Regolamento si riunì alcuni giorni fa per la prima volta, ci trovammo tutti d'accordo, i componenti della Giunta, quando fu sollevato lo stesso problema per cui siamo chiamati a discutere sull'ordine del giorno in riferimento alle conclusioni dell'ultima riunione della nostra Giunta del Regolamento. Ci trovammo tutti d'accordo nel decidere che potevamo continuare nella discussione del disegno di legge sulla riforma del Senato. Questo spiega tutto. Spiega perchè noi ci troviamo oggi perfettamente coerenti con quelle conclusioni della Giunta del Regolamento sullo stesso problema.

Noi quindi voteremo contro questo ordine del giorno che ci è stato presentato. Sciogliendo le riserve dichiarate dal collega senatore Mancinelli nel suo intervento di ieri, dichiaro che noi, Gruppo del partito socialista italiano, non presenteremo un altro ordine del giorno come pensavamo di fare. Se da altri Gruppi verrà presentato un altro ordine del giorno, lo esamineremo e vedremo a quali conclusioni possiamo univocamente arrivare. È evidente che se questo ordine del giorno Ceschi, De Luca ed altri venisse respinto, come io mi augurerei, si dovrà passare alla ripresa della discussione del disegno di legge.

Noi, Gruppo del partito socialista italiano, avevamo già preso pubblica posizione. Io l'ho annunziato in quest'Aula e il Segretario politico generale del partito socialista italiano lo ha pubblicamente detto in due articoli di giornale e in due discorsi pronunziati recentemente: cioè il Gruppo del Senato, in pieno accordo con il Gruppo della Camera del partito socialista italiano, con tutto il partito, era di accordo su questo: noi consideriamo seconda lettura l'articolo 57 e l'articolo 59 così come ci vengono trasmessi dalla Camera; prima lettura l'articolo 60, e lo si accantona.

Era la tesi che per alcuni giorni fu presentata a tutto il Paese ed innanzi tutto dal Presidente del Senato ai Presidenti dei gruppi parlamentari, la tesi Merzagora-De Nicola, la tesi De Nicola-Merzagora, cioè la tesi fatta propria dall'ex Capo dello Stato e dal Presidente attuale del Senato. Per cui, fedeli a quella tesi, noi non facciamo che riesprimere stima e ossequio al Presidente De Nicola ed al Presidente Merzagora. E, dissentendo dalle posizioni, spiegabili, che l'onorevole De Nicola ha oggi, per scrupolo costituzionale, portato al sommo vertice, noi facciamo ancora un atto di omaggio alla sua tesi, che l'onorevole Presidente del Senato da Napoli portò qui a Roma.

Tutto il Partito socialista, onorevole Zoli, è su questa linea. Riteniamo che la Costituzione sia rispettata, che il Regolamento della Camera abbia rispettato la Costituzione e che la prassi adoperata in questo ultimo periodo

dal Senato rispetti la Costituzione. Crediamo di interpretare giustamente, nei suoi termini, di forma e di spirito, la Costituzione della Repubblica.

Onorevoli colleghi, il Gruppo del partito socialista italiano, in questa ora abbastanza critica per la democrazia del Paese, ha coscienza, così comportandosi, di agire per il prestigio del Parlamento, nell'osservanza della Costituzione. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che il senatore De Nicola ha presentato un emendamento alla proposta della Giunta del Regolamento tendente a sopprimere le parole finali: « previo esame in comune con la Giunta del Regolamento dell'altro ramo del Parlamento ».

Credo che la Giunta del Regolamento non abbia alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento del senatore De Nicola, al quale, comunque, do la parola.

DE NICOLA. Rinuncio ad illustrare l'emendamento.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Siccome la sostanza dell'ordine del giorno votato dalla Giunta del Regolamento rimane perfettamente identica, mentre si scrudisce nella forma, con vera saggezza e senso di opportunità intendo, a nome anche della maggioranza della Giunta del Regolamento, che in questo momento mi onoro di rappresentare — la maggioranza che ha trovato quel certo ordine del giorno — di accettare, ringraziandolo, l'onorevole De Nicola, di aver in un certo senso tolto quel tanto che avrebbe potuto sembrare risentimento o comunque imposizione.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Onorevole Presidente, io vorrei chiedere un chiarimento prima del voto: in che modo viene votata la proposta della Giunta del Regolamento? Sarà posto ai voti, cioè, l'ordine del giorno del senatore Carlo De Luca ovvero la stessa proposta della Giunta del Regolamento?

PRESIDENTE. La votazione avverrà sull'ordine del giorno presentato dal senatore Carlo De Luca. Annunzio fin d'ora che su questa votazione è stato richiesto lo scrutinio segreto.

DE NICOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NICOLA. Io ho presentato l'emendamento e ho rinunciato a svolgerlo anche perchè ne è evidente il fondamento. Con quelle ultime parole dell'ordine del giorno del senatore De Luca, che corrisponde alla deliberazione della Giunta del Regolamento, si invita in sostanza la Camera a modificare il suo Regolamento ed a modificarlo insieme con la Giunta del Regolamento del Senato. Ora, questo duplice invito alla Camera a me non sembra opportuno perchè la Camera è libera di modificare il Regolamento quando crede, e quando crede di modificarlo è libera anche di modificarlo da sola senza nessun intervento della Giunta del Regolamento del Senato. Si corre quindi il pericolo di avere, di fronte a questo invito, una dichiarazione della Camera dei deputati con la quale l'invito sia declinato. Io voglio evitare ciò col mio emendamento. Come si vede, non si tratta nè di una questione di merito nè di una questione politica, ma di una questione di riguardo verso l'altro ramo del Parlamento.

È evidente che se fosse messo ai voti in questo momento l'ordine del giorno del senatore De Luca, che si riferisce a tutta la deliberazione della Giunta, il mio emendamento sarebbe completamente soppresso, nel senso che non si potrebbe procedere poi alla relativa votazione su di esso.

Allora mi permetterei di fare una proposta a lei, onorevole Presidente, perchè si tratta di materia di sua competenza: cioè di procedere ad una votazione per divisione, di votare per ora la prima parte dell'ordine del giorno del senatore De Luca, cioè la prima parte della

deliberazione della Giunta, escluse le ultime parole « previo esame in comune con l'altra Giunta del Regolamento ». (*Commenti*).

Altrimenti rinuncio all'emendamento; e sarà la cosa migliore.

PRESIDENTE. Noi votiamo l'ordine del giorno De Luca.

DE NICOLA. Che si riferisce alla deliberazione della Giunta, cioè comprese anche quelle ultime parole di cui chiedo la soppressione.

Voci. Ma no!

DE NICOLA. Come no!

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Non sarà questa piccola « impasse » a vietare una votazione limpida e chiara. Io ho proposto un ordine del giorno ed ho dichiarato un momento fa, a nome anche dei colleghi di maggioranza della Giunta del Regolamento, di accettare la proposta soppressiva dell'onorevole De Nicola. Vuol dire che io modifico il mio ordine del giorno aggiungendo queste parole: « soppresse le ultime due righe della deliberazione della Giunta del Regolamento ». (*Approvazioni*).

DE NICOLA. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora la votazione avrà luogo sull'ordine del giorno presentato dal senatore Carlo De Luca, ordine del giorno che, a seguito della modifica apportatavi dal presentatore, risulta del seguente tenore:

« Il Senato, udite le comunicazioni del Presidente del Senato in ordine alla procedura seguita nell'esame della legge di riforma del Senato, approva le conclusioni della Giunta del Regolamento adottate nella seduta del 26 febbraio 1958, con la soppressione delle parole: " previo esame in comune con la Giunta del Regolamento dell'altro ramo del Parlamento " e passa all'ordine del giorno ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'ordine del giorno presentato dal senatore De Luca Carlo sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angrisani, Asaro, Azara,

Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Battista, Bellora, Benedetti, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolognesi, Borrelli, Bosco, Bosi, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buglione, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Calauti, Canevari, Cappellini, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Caron, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica, Cerulli Irelli, Cerutti, Ceschi, Cianca, Ciasca, Cingolani, Clemente, Colombi, Condorelli, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli, Crollalanza, Cusenza,

Dardanelli, De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, De Marsico, De Nicola, De Pietro, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Ferretti, Fiore, Fiorentino, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gava, Gavina, Gazzale, Gerini, Gervasi, Giacometti, Giardina, Giua, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Grampa, Granzotto Basso, Grava, Guglielmone,

Imperiale, Iorio,

Jannaccone, Jannuzzi,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Longoni, Lorenzi, Lubelli, Lussu,

Magliano, Mancinelli, Mancino, Marchini Camia, Mariani, Marina, Mariotti, Marzola, Massini, Mastrosimone, Medici, Menghi, Menotti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Messe, Minio, Molè, Molinari, Molinelli, Monaldi, Montagnani, Moro, Mott,

Nacucchi, Nasi, Negarville, Negri, Negroni, Page, Palermo, Pannullo, Paolucci, Paratore, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Pesenti, Petti, Pezzini, Picchiotti, Piechele, Piegari, Piola, Porcellini, Prestisimone, Pucci,

Raffeiner, Ragno, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ristori, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Saggio, Salari, Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Sartori, Savarino, Schiavi, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Sibille, Smith, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Spezzano,

Taddei, Tartufoli, Terracini, Terragni, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Tupini, Turani, Turchi,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voccoli,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca, Zugaro de Matteis.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno De Luca Carlo sulle conclusioni della Giunta del Regolamento adottate nella seduta del 26 febbraio 1958 per la procedura d'esame del disegno di legge costituzionale n. 1931-1977:

Senatori votanti	222
Maggioranza	112
Favorevoli	99
Contrari	123

(*Il Senato non approva*).

(*Vivi applausi dalla sinistra. Si grida: Viva il Senato!*).

CONDORELLI. Viva il Presidente! (*Vivissimi applausi da tutta l'Assemblea; il Presidente si leva in piedi*).

Sull'ordine dei lavori.

BARBARESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARESCHI. A nome del Gruppo del partito socialista mi permetto di chiedere che la discussione sul merito della riforma del Senato sia rinviata alla prossima settimana, e che domani, incominciando anche la seduta alle ore 11, perchè vi è prima la necessità di una riunione della Commissione della pubblica istruzione, si discutano i provvedimenti per i professori delle scuole medie ed universitarie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascio naturalmente il Senato arbitro di decidere, ma ho l'impressione che non sia nè opportuno nè conveniente, per lo stato di tensione sussistente nel Senato stesso e fuori del Senato, di interrompere questa discussione e rimandarla ancora di tre o quattro giorni.

Io personalmente non vedrei favorevolmente l'accoglimento della proposta del senatore Barbareschi; comunque, siccome la proposta è stata fatta, e siccome le ragioni di opportunità del Presidente hanno sempre un valore relativo, lascio al Senato di esprimersi sulla proposta stessa.

La mia intenzione sarebbe stata un'altra: per domani fissare due sedute, in modo da proseguire la discussione sul disegno di legge costituzionale e di riprendere poi — dato anche che sembra vi sia un accordo — il seguito della discussione dei disegni di legge che interessano le Università.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, poichè senza alcun dubbio la conclusione della discussione sui vari disegni di legge che interessano la scuola non occuperà un'intera seduta e tan-

to meno le due sedute della giornata di domani, se ella volesse mettere al primo punto dell'ordine del giorno della seduta mattutina quei disegni e al secondo la riforma del Senato, forse risolveremmo nel modo migliore il problema dei nostri lavori.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Signor Presidente, a me pare che la proposta che ella ha formulato sia non solo saggia ma arriverei a dire necessaria, proprio per le ragioni che ella ha esposto al Senato. Non vale veramente la pena di tendere ancora l'arco più di quel che non sia teso. (*Commenti ed interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare!

DE LUCA CARLO. Fino a che ha parlato lo onorevole Terracini ed il proponente, noi di questa parte ci siamo astenuti doverosamente da qualsiasi commento e da qualsiasi invettiva. Chiederemmo ai vivaci, troppo vivaci interruttori, di usare un identico trattamento. E credo di avere il diritto — e, sotto un certo profilo, il dovere — di dire come penso e perchè lo penso.

Detto questo, illustre Presidente, proprio quelle ragioni di tensione che ci tengono da tempo in uno stato quasi di allarme... (*Commenti ed interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare!

DE LUCA CARLO. ... consigliano di uscire al più presto da questa situazione; tanto più che se è vero che la legge per i professori e le leggi scolastiche hanno una loro urgenza, non è affatto detto che quest'altra legge abbia una minore urgenza ed una minore importanza. Anzi mi permetto di dire e ricordare che la legge che in questo momento è davanti al Senato è forse la più importante e la più urgente. (*Commenti dalla sinistra*).

TERRACINI. Ma se volevi seppellirla!

SPEZZANO. Abbiamo un anno di tempo!

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Io sono perfettamente d'accordo sull'importanza di una sollecita approvazione di questa legge per ragioni, direi, di carattere psicologico. Ma mi permetterei di osservare che la proposta del senatore Terracini in sostanza non pregiudica questa possibilità.

Io vorrei osservare che, mentre per i quattro disegni di legge relativi alle Università vi potrebbero essere dei termini anche piuttosto brevi, per il disegno di legge costituzionale praticamente, pur essendo necessaria un'approvazione sollecita per le ragioni che sono state esposte dal signor Presidente, essa tuttavia non è indispensabile, per consentire il ritorno alla Camera, per la semplice ragione che la Camera non può esaminare questa legge — dato per ammesso tutto quello che è stato discusso, data per ammessa la risoluzione di tutte le questioni che sono state trattate qui dentro — prima del 22 marzo.

Pertanto a me sembra che potrebbe essere conveniente, dato specialmente che la proposta del senatore Terracini...

PRESIDENTE. È conciliativa.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. ... non solo è conciliativa ma è impegnativa nel senso di dare alla discussione delle leggi sui professori un andamento piuttosto celere. Dato questo, dico, pregherei il signor Presidente di accogliere la proposta del senatore Terracini, nel senso cioè — qui non so se i senatori saranno d'accordo — delle due sedute nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Aderisco alla proposta del senatore Terracini. Pertanto il Senato, nella seduta antimeridiana di domani, proseguirà

l'esame dei disegni di legge afferenti alla scuola e, in quella pomeridiana, continuerà la discussione del disegno di legge di riforma del Senato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, per conoscere:

a) se e come funziona l'Associazione nazionale mutilati civili, costituita con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, n. 273;

b) se continuano le applicazioni di protesi ortopediche e se l'officina di ortopedia e protesi esiste a tutt'oggi;

c) se l'Associazione tanto utile non funziona o funziona malamente, quale provvedimenti intendono adottare onde impedire che ai mutilati civili d'Italia venga a mancare quell'assistenza tanto necessaria;

d) che cosa ci sia di vero nelle pubblicazioni comparse sui giornali del 25-26 febbraio 1958 (3647).

GRAMMATICO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere i motivi per i quali non è ancora stata risolta la vertenza per il pagamento della indennità di viaggio e di trasporto dei lavoratori impiegati in numerosi bacini della provincia di Cosenza e più specialmente di Acri, Morano Calabro, Montalto Uffugo, Rose, Copralati, Paludi, Mormanno.

Se non ritiene che sia necessario, anche per motivi di ordine pubblico, dire una parola definitiva che possa tranquillizzare detti lavoratori (3648).

SPEZZANO.

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 28 febbraio 1958.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi venerdì 28 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 11.

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano (2367).

2. Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari (2368).

3. Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (2369).

4. Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione superiore (2370).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati PITZALIS e FRANCESCHINI Francesco. — Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi (2112) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

ALLE ORE 17.

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione (1931/1977) (*In prima deliberazione: approvato dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1975*).

2. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

MONTAGNANI ed altri. — Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (1854-*Urgenza*).

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-1949 (591).

2. Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (1708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (1709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51 (1710) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. SANTERO e BENEDETTI. — Modifica allo articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1665).

6. CIASCA. — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

7. Deputati DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isernia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

9. Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

11. TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

12. LIBERALI ed altri. — Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

13. CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

14. SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

15. INIZIATIVA POPOLARE. — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1625).

16. Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (1678).

17. Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (2009).

18. Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (2306).

19. Deputati CHIARAMELLO ed altri. — Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, ai Consigli nazionali professionali (1841) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

20. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

21. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

22. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

23. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

24. LAMBERTI. — Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali (1124).

25. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

26. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

27. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

28. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

29. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

30. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

31. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (*ore 20,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti